

2. I Beni delle Scuole, Confraternite; e simili Consorj laicali sotto qualunque denominazione esistano.

*A R T I C O L O II.*

I Beni particolarmente applicati a Chiese Parrocchiali, e sussidiarie sono conservati.

*A R T I C O L O III.*

I Legati pii, e in generale tutti i pesi inerenti ai beni avvocati, dei quali venisse riconosciuta utile, e conveniente la conservazione in favore del Culto, della beneficenza, e della pubblica istruzione saranno a carico dello Stato.

*A R T I C O L O IV.*

I provvisti delle Abbazie, e delle Comende, o di pensione sopra le medesime, saranno ammessi a godere le pensioni accordate dalle Leggi del Regno.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze, e per il Culto, ciascuno in ciò che lo riguarda